



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA MODIFICA STATUTO

Il giorno 11 Luglio 2023, alle ore 21:00, presso Piattaforma Meet, come indicato da convocazione, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Coordinamento Toscano Gruppi di Auto Aiuto, come da avviso inviato agli associati in data 26/06/2023 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto.

Il Presidente Marco Bacciottini dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Ginevra Paoli.

Il Presidente constata la presenza dei seguenti associati:

- AGEDO Toscana (Daniela Spizzichino);
- Associazione Valdarnese di Solidarietà (Giovanni Bigi);
- Associazione Oasi Grosseto (Roberta Cosimi);
- Gruppo di Auto Aiuto "Con il cuore, con la mente" Maria Antonina Prisinzano);
- Gruppo di auto aiuto "Parents Disabilities" (Marco Bacciottini)
- Associazione Ireos (Riccardo Pieralli);
- Associazione La Ginestra Andrea Margheri);
- Associazione LILA (delegato Marco Bacciottini)
- Associazione Pinkriot (delegato Riccardo Pieralli)

All'assemblea partecipano inoltre i seguenti uditori:

- Rosaria Mastronardo (Gruppo di Auto Aiuto sulla Fibromialgia);
- Luciana Faina (Gruppo Il Tulipano)
- Lorella Tanzini (Gruppo Espirando l'ansia),
- Ginevra Paoli (Comitato Tecnico-Scientifico)
- Francesca Focardi (Comitato Tecnico-Scientifico)
- Romina Raspini (Comitato Tecnico-Scientifico)
- Fausto Pietrini (Comitato Tecnico-Scientifico)

c/o P. A. IREOS
Via dei Serragli 3, 50124 Firenze

Cell: +39 347 0460767
Tel / Fax: 055 2701519

info@autaitoscani.org
www.autaitoscani.org



help "Posso farlo,
ma non da solo".

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.
Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di modificare lo statuto al fine di completare l'iscrizione a RUNTS.
Il Presidente apre la discussione, dopo breve dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità dei presenti.

Il Presidente dichiara dunque approvato il nuovo associativo che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co.3 e co.5 del D.Lgs. n.117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21:30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Mara Poccia

Coordinamento Toscano
Gruppi di Auto Aiuto
O.R.L.U.S. - C.F. 94063040480
c/o P.A. 11805 - Via dei Serragli 3
50124 Firenze
Tel. & Fax 055 2741519

Il Segretario

Ginevra Pardi

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 10/8/23 AL
N. 3508 ESATTI EURO ESEMTE
IL DIRETTORE



"Posso farlo,
ma non da solo".

c/o P. A. 11805
Via dei Serragli 3, 50124 Firenze
Cell: +39 347 0460767
Tel / Fax: 055 2741519

info@autotuscani.org
www.autotuscani.org



help

Statuto del Coordinamento Toscana dei Gruppi di Auto Aiuto – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (O.D.V.)

Al fine di dare pratica attuazione ai principi di equità, giustizia sociale, in un'ottica di promozione e tutela della salute di tutti i cittadini si conviene tra le parti contraenti di stabilire il seguente statuto, finalizzato allo sviluppo di programmi territoriali sulla base della filosofia di intervento dell'auto aiuto nell'area della Regione Toscana e alla lotta all'esclusione sociale. In tale logica si devono pertanto privilegiare progetti che siano in grado di dare opportunità a chiunque e che siano capaci di offrire modelli culturali alternativi.

Art 1 Costituzione:

1. Si costituisce l'associazione di volontariato denominata Coordinamento Toscana dei Gruppi di Auto Aiuto – O.D.V.- per svolgere attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. L'associazione opera ai sensi del Codice Civile, D.LGS. 117/2017 “codice del Terzo Settore”, della normativa regionale e della disciplina attuativa sul volontariato.
3. L'Associazione, senza fini di lucro, agisce attraverso l'opera determinante e prevalente dei propri soci volontari, e tutte le prestazioni sono fornite a titolo gratuito e per soli fini di solidarietà.
4. I contenuti e le strutture dell'Associazione sono democratici.
5. L'associazione ha sede legale in Firenze, è apartitica, aconfessionale, ha durata illimitata e struttura democratica.
6. Il Coordinamento si fonda sulla seguente dichiarazione di principi:
 - a) gli associati accettano i principi espressi nella dichiarazione di Alma Ata nella carta di Ottawa, nella conferenza di Adelaide, nella Dichiarazione sui diritti umani dell'O.N.U., nella convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989;
 - b) gli associati riconoscono che ha maggiore efficacia la progettualità che deriva della cooperazione tra le forze pubbliche e private, presenti nel territorio, piuttosto che una moltitudine di progetti singolarmente validi ma frammentati;
 - c) gli associati riconoscono che in una moderna visione di strategie di programmazione, è necessario far intervenire, fin dalle fasi preliminari, tutte le forze vive della società. Questo significa la creazione di accordi di programma in grado di:
 - a) rilevare i bisogni;
 - b) definire le risorse;
 - c) individuare gli obiettivi;
 - d) definire i piani d'azione necessari;
 - e) predisporre i sistemi di azione necessari;
 - d) si riconosce la necessità di non compiere strumentalizzazioni nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona;
 - e) si riconosce la necessità di un diretto impegno nella società civile e la disponibilità a forme di collaborazione con enti o istituzioni e con le forze sociali che non violino l'originalità e l'autonomo patrimonio culturale delle organizzazioni costituenti il Coordinamento.

Art. 2 Finalità:

Il Coordinamento persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

- a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'associazione persegue le seguenti finalità:

1. l'associazione di volontariato Coordinamento Toscana dei Gruppi di Auto Aiuto – O.D.V. - non persegue fini di lucro;
2. mira allo sviluppo di una miglior qualità della vita in funzione della persona, delle relazioni affettive significative, della famiglia nel contesto della comunità;
3. intende contribuire allo sviluppo di una comunità pluralistica nella quale le componenti sociali vedano riconosciuti autentici spazi di libertà di azione;
4. le diverse articolazioni del coordinamento sono da intendersi come punti di appoggio della rete territoriale con pari dignità e autonomia, quindi non vi è subordinazione di un livello ad altri ma solo rapporti di collaborazione e di scambio;
5. vuole dare pratica attuazione al principio di sussidiarietà stimolando da un lato le azioni di volontariato e dall'altro il processo di democratizzazione delle strutture pubbliche e il loro corretto funzionamento anche e soprattutto al fine di evitare che il volontariato assuma ruoli di supplenza;
6. intende predisporre progetti in accordo con le altre organizzazioni che, a livello nazionale e internazionale, operano con la metodica dell'auto aiuto;
7. si propone di promuovere, diffondere e valorizzare le iniziative di associazioni e gruppi di auto aiuto della Regione Toscana e del resto d'Italia;
8. nella realizzazione di progetti specifici saranno da individuare alcuni ordini di priorità:
 - tutela della salute e sicurezza dei cittadini;
 - costruire opportunità per tutti ed in particolare per i soggetti ad alto rischio di emarginazione ed esclusione sociale.

Art. 3 Obiettivi

Per la realizzazione delle proprie finalità, il Coordinamento si impegna a contribuire al miglioramento della qualità della vita nella comunità locale, promuovendo una partecipazione democratica alla vita sociale e responsabilizzando ciascuno sulle proprie capacità. Per quanto riguarda i problemi specifici delle persone con maggiori livelli di marginalità, l'impegno sarà orientato a dare loro un'opportunità e comunque a ridurre i danni prodotti dal loro stile di vita. A tale scopo i componenti del Coordinamento Toscana dei Gruppi di Auto Aiuto si impegnano ad una maggiore razionalizzazione e finalizzazione delle proprie risorse.

Nello specifico perseguendo i seguenti obiettivi:

- α) favorire la realizzazione di programmi di promozione della salute in linea con l'approccio ecologico e gli interessi della comunità locale;
- β) sostenere il coinvolgimento nella vita di comunità locale dei gruppi di auto aiuto;
- χ) curare la formazione di base e l'aggiornamento degli operatori;

- δ) organizzare la formazione e l'aggiornamento delle famiglie coinvolte in prima persona nelle attività di auto aiuto, la sensibilizzazione delle famiglie della comunità attraverso interventi specifici;
- ε) attivare la raccolta e l'elaborazione di dati sull'attività dei gruppi di auto aiuto e promuovere ricerche e programmi su problematiche specifiche;
- φ) cooperare e promuovere la partecipazione attiva con persone, gruppi, associazioni ecc... che operano per l'autopromozione, la prevenzione e il trattamento del disagio multidimensionale a prescindere da indirizzi metodologici, ideologici, religiosi, e dalla nazionalità, in funzione di una solidarietà aperta alla convivenza;
- γ) curare la descrizione e la pubblicazione delle attività svolte dal Coordinamento regionale dei gruppi di auto-aiuto;
- η) collaborare con la municipalità come più immediato e vicino soggetto dello Stato. I soggetti contraenti convergono che l'istituzione garante all'avvio e al sostegno del coordinamento è rappresentata dal Comune e da tutte le istituzioni pubbliche, nonché da tutti gli organismi che raccolgono o coordinano le attività associative.

Inoltre l'associazione svolgerà:

1. Attività di raccolta fondi (dispositivo dell'art. 7 Codice del Terzo Settore)
2. Attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore e del DM 107/2021 che saranno individuate successivamente dal consiglio direttivo.

Art. 4 Organi

1. Sono organi sociali del Coordinamento Toscana dei Gruppi di Auto Aiuto:
 - a) l'Assemblea generale degli iscritti;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;

Art. 5 Assemblea:

1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da un rappresentante per ciascun associato; può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e in via straordinaria ogni volta che il Presidente o il consiglio direttivo, a maggioranza assoluta, lo ritenga necessario. La convocazione viene inviata a cura del Presidente a tutti i soci almeno 15 giorni prima a mezzo lettera o e-mail con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento sia per la prima che per la seconda convocazione.

E' presieduta dal presidente o dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente nominato dall'Assemblea medesima. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.

3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il
4. numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina (o revoca) dei membri del Direttivo e del Comitato Tecnico-scientifico;
- approvazione del rendiconto a consuntivo e delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione - modifica - revoca di regolamenti interni, tra cui quello eventuale dei lavori assembleari;
- deliberazione in merito alla perdita della qualità di socio proposta dal Consiglio Direttivo (espulsione del socio);
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

5. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi ; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- scioglimento dell'associazione;
- variazione dello statuto e dell'atto costitutivo;
- variazione della programmazione qualora il Presidente o il Consiglio direttivo, lo ritenga necessario.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

6. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario dell'Assemblea, individuato fra i presenti per l'occasione, e sottoscritto dal Presidente. Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, rimane in carica 3 anni, può venire rieletto ed è composto da un minimo di 5 membri.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
3. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri elettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il presidente vota per ultimo. In caso di parità, il voto del presidente, ha valore doppio.
4. Il Consiglio Direttivo al suo interno elegge il presidente il vicepresidente e il tesoriere;
5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- fissare le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto annuale redatto dal Consiglio stesso;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato all'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- autorizzare la costituzione di reti di collegamento in aree territoriali sub ed extra regionali;
- accogliere o respingere le domande delle organizzazioni o dei gruppi informali che intendono aderire;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci. Le azioni disciplinari che prevedano la perdita della qualità di socio sono proposte dal Consiglio direttivo all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- il Consiglio direttivo può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, può attribuire le funzioni di amministratore o altre funzioni ad un consigliere o ad altre persone.
- ratificare i componenti del comitato tecnico-scientifico;
- Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 7 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei voti e rimane in carica 3 anni e può essere rieletto consecutivamente solo altre due volte.
2. Il Presidente rappresenta legalmente il Coordinamento nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
3. Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 7 bis il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
2. Il Tesoriere è l'economista dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:
 - sovrintende alla contabilità associativa nonché all'archivio della stessa;
 - provvede agli acquisti e alle riparazioni e per le spese debitamente autorizzate;
 - compila gli inventari delle attività e dei materiali;
 - controlla i versamenti annuali degli associati;
 - predispone il rendiconto consuntivo da sottoporre alla discussione degli Organi Associativi;
 - predispone i mandati di pagamento e di incasso dell'Associazione, sottoscritti congiuntamente con il Presidente, nonché tutti gli atti connessi a questa operazione;
 - aggiorna il Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione economica dell'associazione.
3. Il Tesoriere cura i rapporti con il professionista esterno eventualmente incaricato dal Consiglio Direttivo in attuazione delle disposizioni dal Consiglio medesimo impartite.
4. Il Tesoriere riferisce al Presidente e risponde della propria attività al Consiglio Direttivo.

Art 8 il Comitato Tecnico-scientifico

1. Il Comitato Tecnico-scientifico è nominato dall'Assemblea generale degli iscritti. Il Comitato tecnico-scientifico individua chi fra i suoi membri svolge le funzioni di Portavoce. Il ruolo di Portavoce ha durata triennale e può essere rinnovata solo per due volte consecutive. Il portavoce gestisce i rapporti e le istanze fra il CTS e gli organi dell'associazione e relaziona all'assemblea sulle attività del CTS.
2. Il Comitato tecnico-scientifico ha il compito di coadiuvare il Coordinamento Toscano dei Gruppi di Auto Aiuto nelle sue attività e in particolare cura:
 - la produzione di studi e ricerche, dispense e materiali formativi, volti a sostenere, accrescere, arricchire e qualificare le attività degli associati e del Coordinamento Regionale;
 - la produzione di tutto il materiale scientifico diffuso dal Coordinamento Toscano;
 - la supervisione tecnico-scientifica dei gruppi di auto aiuto aderenti al coordinamento
 - la ricerca di opportunità di finanziamento su bandi di enti pubblici e privati;

- la stesura di progetti e programmi diretti agli associati per sostenere e qualificare le attività dei gruppi di auto-aiuto e per il finanziamento del Coordinamento;
 - l'organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione, diretti principalmente agli associati;
 - la redazione dei contenuti di newsletter, brochure, articoli, periodici, paper e altri materiali di comunicazione sulle finalità, le modalità operative e le metodiche dell'auto-aiuto;
 - l'organizzazione del punto di ascolto in collaborazione con gli uffici associativi preposti;
 - l'aggiornamento del Censimento dei gruppi di auto aiuto in Toscana e nelle altre Regioni contribuendo all'ampliamento del basamento informativo del Coordinamento;
 - il mantenimento dei contatti con i rappresentanti del meeting europeo e con il Coordinamento nazionale limitatamente ai compiti indicati nei punti precedenti.
3. I membri del comitato tecnico-scientifico sono invitati a partecipare alle assemblee e ai direttivi senza diritto di voto con finalità consultive;
 4. Per garantire il costante collegamento con l'organo amministrativo dell'Associazione, il Presidente partecipa alle riunioni del Comitato Tecnico-scientifico. In caso di impossibilità il Presidente può delegare a partecipare un altro membro del Consiglio Direttivo.
 5. Su delega del presidente e o del direttivo rappresentano il coordinamento nei contesti istituzionali e politici.

Art. 9 Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per due volte consecutive.
2. Le sostituzioni, attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo o, in mancanza, attraverso elezioni suppletive effettuate in corso di triennio, decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 10 Soci

1. Sono soci del Coordinamento Toscano dei Gruppi di Auto Aiuto i rappresentanti delle organizzazioni e di volontariato o di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.
2. La richiesta di adesione va presentata al Presidente. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
3. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale.
5. Gli aderenti cessano di appartenere al Coordinamento per:
 - a) recesso volontario,
 - b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni,
 - c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo,
 - d) perché le attività svolte o i comportamenti tenuti contrastano con i principi del presente statuto.

Nei casi di cui alla lettera c) e d) il socio viene espulso dall'associazione. In questo caso la decisione viene presa dall'assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e che potrà poi impugnare la delibera sempre di fronte all'assemblea entro 30 giorni

Art 11 Quota sociale – Diritti e obblighi degli associati

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi non sono elettori né eleggibili alle cariche sociali.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi con richiesta scritta al presidente dell'associazione

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa (se prevista) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 12 Bilancio

- 1) Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 2) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, e lasciti ricevuti oltre alla documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
- 3) Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art 13 Risorse economiche:

1. Il Coordinamento Toscano dei Gruppi di Auto Aiuto trae le risorse economiche per il funzionamento o lo svolgimento dalle proprie attività da:
 - Proventi da attività di raccolta fondi,
 - quote associative e contributi delle organizzazioni aderenti,
 - contributi di privati,
 - contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche,
 - contributi di organismi interazionali,
 - donazioni e lasciti testamentari,
 - rimborsi derivanti da convenzioni,
 - rendite derivanti da beni mobili o immobili pervenuti al Coordinamento a qualunque titolo
 - proventi da raccolta fondi e da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore.
1. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.
2. L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Giugno all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dall'esercizio trascorso. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 sede

La variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Firenze non comporta modifica statutaria

Art 16 Durata e scioglimento dall'associazione

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di altri enti di Terzo Settore previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Art 17 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi del Codice del Terzo Settore e delle leggi vigenti nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Mario Becciotini

3 3508 10/08/2023

0,00 **TZM23L003508000XF**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TZM

